

## **SCHEDA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2003, N. 11**

#### **NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI . ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA**

La presente legge definisce le misure di prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso alimenti, considerando in particolare la fonte di contaminazione dipendente dal personale che opera la manipolazione di tali sostanze .

Al fine di rafforzare comportamenti igienicamente corretti in grado di preservare la salubrità e garantire la sicurezza degli alimenti, la legge introduce l'obbligo di un'idonea formazione specifica in materia di igiene alimentare correlata al tipo di attività svolta per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari (cosiddetto "personale alimentarista").

Tale attività di formazione e aggiornamento rientra tra le prestazioni inserite nei livelli essenziali di assistenza e quindi è a carico del Servizio sanitario nazionale.

E' demandata ad un apposito atto di Giunta da emanarsi entro quattro mesi dall'approvazione della legge la definizione delle mansioni a rischio per cui la suddetta formazione è obbligatoria, di contenuti, modalità e periodicità dei corsi, della possibilità di effettuarli sul luogo di lavoro, della possibilità di equiparare determinati titoli di studio al titolo formativo richiesto.

E' previsto che l'entrata in vigore della legge sia accompagnata da una campagna di informazione che consapevolizzi la popolazione sui reali rischi per la salute legati a possibili trasmissioni tossinfettive attraverso alimenti e sugli interventi più appropriati.

Altra importante novità contenuta in questa legge è l'abolizione del libretto di idoneità sanitaria e della sua obbligatorietà sul territorio regionale in quanto se ne riconosce l'inefficacia come misura sanitaria preventiva.

Il libretto sanitario è stato introdotto dall'art. 14 della legge n. 283 del 1962 che ne prevede l'obbligatorietà per il personale alimentarista, il rilascio da parte dell'autorità sanitaria competente previa visita medica e accertamenti per stabilire che il richiedente non sia affetto da malattia contagiosa o trasmissibile o portatore di agenti patogeni, l'obbligo per lo stesso personale di sottoporsi a visite di controllo in occasione del rinnovo annuale. Già nel 1989 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva segnalato però l'inefficacia di tali accertamenti sanitari, sostenendo che anzi essi inducono il lavoratore a sottovalutare il rispetto delle norme igieniche comportamentali.